

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle banche svizzere

Zurigo, in dicembre 2020

Informazioni e modifiche al 1° gennaio 2021

Mediante la presente circolare abbiamo il piacere di comunicarvi alcune informazioni e modifiche nell'ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD e degli assegni familiari al 1° gennaio 2021.

1. Tassi dei contributi a partire dal 1° gennaio 2021

1.1 AVS/AI/IPG/AD / Contributi minimi

Dal 1° gennaio 2021, i contributi AVS/AI/IPG a carico dei salariati e dei datori di lavoro passeranno dal 10,55 al **10,60** per cento. I contributi sono a carico **del datore di lavoro e del salariato** in parti uguali cioè **del 5,30 %**.

Contributi	Quota datore di lavoro in %	Quota salariato in %	Totale in %	Osservazione
AVS	4,350	4,350	8,700	invariato
AI	0,700	0,700	1,400	invariato
IPG	0,250	0,250	0,500	finora 0,450 %
Totale AVS/AI/IPG	5,300	5,300	10,600	finora 10,550 %
AD1	1,100	1,100	2,200	invariato
AD2	0,500	0,500	1,000	invariato

Il contributo paritetico alla assicurazione contro la disoccupazione (AD) del 2,2 % fino ad un salario annuo di Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) e del 1,0 %, per un salario annuo superiore a Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) rimangono invariati. I contributi sono a carico del datore di lavoro e del salariato in parti uguali.

Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa **passerà** da 496 a **503 franchi** l'anno.

1.2 Tasso dei contributi – Cassa assegni familiari banche

La Cassa assegni familiari banche è attiva **in 24 cantoni della Svizzera** (con eccezione del Ticino e Ginevra).

Trovate i **tassi dei contributi CAF** dei datori di lavoro, suddivisi per cantone, per l'anno 2021 sul nostro sito internet <https://www.ak-banken.ch/it/tassi-dei-contributi/>

Vogliate prendere nota che il tasso di contribuzione è modificato **al 1° gennaio 2021** nei seguenti cantoni:

Cantone Zurigo	attualmente: 0,78%	nuovo: 0,98 %
Cantone Uri	attualmente: 1,70%	nuovo: 2,10 %
Cantone Glarona	attualmente: 1,10%	nuovo: 1,00 %
Cantone Soletta	attualmente: 1,20%	nuovo: 1,30 %
Cantone Basilea-Città	attualmente: 1,50%	nuovo: 1,30 %
Cantone Basilea-Campagna	attualmente: 1,35%	nuovo: 1,30 %
Cantone Appenzello Interno	attualmente: 1,90%	nuovo: 1,70 %
Cantone Turgovia	attualmente: 1,20%	nuovo: 1,25 %
Cantone Vaud	attualmente: 2,60%	nuovo: 2,85 %
Cantone Neuchâtel	attualmente: 2,28%	nuovo: 2,45 %

Vi rendiamo attenti sul fatto che, nel tasso dei contributi CAF sono incluse le diverse aliquote dei contributi ai fondi cantonali obbligatori e l'aliquota per la perequazione degli oneri necessari a coprire gli oneri previsti in certi cantoni.

1.3 Assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2021

Secondo le informazioni in nostro possesso, gli importi degli assegni familiari per l'anno 2021 saranno modificati unicamente nel seguente cantone:

Cantone Svitto

Assegno per i figli	nuovo	CHF 230.00	al mese
Assegno di formazione	nuovo	CHF 280.00	al mese

Cantone Uri

Assegno per i figli	nuovo	CHF 240.00	al mese
Assegno di formazione	nuovo	CHF 290.00	al mese

Assegno di nascita e d'adozione **nuovo** **CHF 1'200.00**

Cantone Obvaldo

Assegno per i figli	nuovo	CHF 220.00	al mese
Assegno di formazione	nuovo	CHF 270.00	al mese

Cantone Nidvaldo

Assegno di formazione **nuovo** **CHF 290.00** **al mese**

Cantone Turgovia

Assegno di formazione **nuovo** **CHF 280.00** **al mese**

Nel caso in cui altri Governi cantonali dovessero modificare prima della fine dell'anno gli importi nel settore delle allocazioni familiari, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

1.4 Tassi dei contributi del regime ginevrino dell'assicurazione maternità e del fondo per la formazione professionale del Cantone Ticino

Tassi dei contributi del regime ginevrino dell'assicurazione maternità e del fondo per la formazione professionale del Cantone Ticino sono visibili sul nostro sito internet

<https://www.ak-banken.ch/it/tassi-dei-contributi/>

1.5 Tasso di contribuzione al fondo cantonale di formazione professionale del Cantone Zurigo (BBF)

Il tasso dei contributi per l'anno 2020 rimane invariato allo **0,1 %**.

L'importo dovuto al fondo cantonale di formazione professionale per l'anno 2020 sarà fatturato alle imprese che ne saranno assoggettate, tramite il conteggio annuale finale. Siccome nel corso dell'anno non sono stati richiesti degli acconti tramite «insiteWeb», presumibilmente il conteggio presenterà un saldo a nostro favore. Per questo motivo, vogliate trasmetterci l'attestazione dei salari 2020 entro i termini stabiliti. Questo eviterà la riscossione di inutili interessi di mora.

1.6 Finanziamento delle prestazioni complementari cantonali per le famiglie a basso reddito nel Canton Soletta

Il 9 febbraio 2020 l'elettorato di Soletta ha approvato la proposta fiscale 2020. Come misura di accompagnamento, la proposta fiscale prevede che il finanziamento delle prestazioni complementari cantonali per famiglie a basso reddito, comprese le spese di esecuzione, sia a carico delle persone giuridiche che lavorano nel cantone di Soletta, che sono soggette a contributi alla cassa assegni familiari. Le casse assegni familiari operanti nel cantone di Soletta sono state incaricate della riscossione dei contributi. I contributi sono soggetti a un'aliquota contributiva separata non superiore allo 0,15% della massa salariale obbligatoria per gli assegni familiari. Vi preghiamo di tenere conto che nel Canton Soletta, a partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva CAF sarà aumentata dall'1,20% all'**1,30%**.

1.7 Fondo cantonale per la formazione degli adulti nel Canton Vallese

Il Fondo cantonale per la formazione degli adulti nel Canton Vallese viene incaricato di richiedere un ulteriore contributo per la "quota dei salariati" del 0,001 % della massa salariale. Esso si basa sulla legge e sul regolamento del Fondo cantonale per l'educazione degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. La «**quota dei salariati**» alla Cassa assegni familiari (CAF) delle banche ammonta con effetto dal 1° gennaio 2021 allo **0,301 %**. Tutti i contributi del datore di lavoro e dei salariati sono inclusi nell'aliquota contributiva CAF VS del 3,20 %.

1.8 Spese amministrative 2021

Il tasso delle spese amministrative rimane **invariato allo 0,25 %**.

1.9 Aggiornamento del «insiteWeb» per il 2021

Gli aggiornamenti necessari dei tassi dei contributi al 1° gennaio 2021 saranno effettuati nell'«insiteWeb». Per la dichiarazione della **somma dei salari del mese di gennaio 2021** «insiteWeb» sarà nuovamente a vostra disposizione **a partire da lunedì 18 gennaio 2021**.

2.0 Nuova funzionalità «Ricerca di numero d'assicurato» nel «insiteWeb»

Sotto la rubrica «Ricerca di numero d'assicurato» ha ora la possibilità di ricercare il numero d'assicurato dei collaboratori e figli. I parametri di ricerca vengono confrontati con i dati del registro centrale delle persone assicurate (registro ZAS). Se è possibile assegnare un risultato netto, vengono visualizzati il numero d'assicurato della persona nonché i cognomi e nomi registrati ufficialmente. La nuova funzionalità sarà disponibile a partire da gennaio 2021 nell'insiteWeb e sarà descritta anche nel manuale per l'utente «insiteWeb», a partire da gennaio 2021.

2. Congedo di paternità

Il congedo di paternità di due settimane, finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG) e accettato in occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Tutti i padri che esercitano un'attività lucrativa avranno diritto a un congedo di paternità di due settimane, che corrispondono a dieci giorni lavorativi. Il congedo può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di giornate singole. Il datore di lavoro non può dal canto suo ridurre le vacanze del lavoratore. La richiesta per l'indennità può essere presentata solo dopo aver preso il congedo massimo di 10 giorni.

La perdita di guadagno legata al congedo di paternità è indennizzata secondo gli stessi principi applicabili al congedo di maternità. Hanno diritto all'indennità i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente. Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi. L'indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.

Come in caso di maternità, l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di 2'774 franchi.

Per coprire i costi supplementari, l'aliquota di contribuzione IPG deve essere portata dall'attuale 0,45 allo 0,5 per cento.

Il modulo di richiesta può essere scaricato da gennaio 2021 su <https://www.ak-banken.ch/it/moduli/>

3. Pagamenti arretrati di salari

Con effetto dal 1° gennaio 2021 in caso di pagamenti di salari arretrati, se al momento del pagamento del salario (anno di adempimento) non esiste più un rapporto di lavoro rispettivamente il relativo contratto di lavoro o se il salario viene annunciato per un periodo d'impiego di un anno precedente, i contributi non vengono più detratti secondo il principio della realizzazione ma secondo le disposizioni in vigore nel periodo cui è destinato il salario arretrato (principio della destinazione). I contributi vengono quindi calcolati e riscossi secondo le aliquote contributive dell'anno di destinazione. I contributi AD già detratti e contabilizzati sul salario AVS percepito nel periodo di lavoro effettivo devono essere presi in considerazione. Inoltre, per quanto riguarda il limite massimo dell'AD, l'importo della franchigia per beneficiari di rendita e l'importo del salario esiguo da cui vengono detratti i contributi solo su richiesta della persona assicurata, si applica il regolamento dell'anno di destinazione.

Questo adeguamento non può attualmente essere preso in considerazione nelle dichiarazioni mensili a partire da gennaio 2021. Raccomandiamo pertanto di mantenere la prassi attuale e di dichiarare questi salari insieme a quelli attuali. In questi casi verranno applicate le aliquote contributive 2021. Se il suo produttore del programma salariale effettua l'adeguamento oppure lo ha già realizzato o lo farà nelle prossime settimane/mesi, ciò può causare differenze tra i suoi dati e i nostri nel corso dell'anno. La compensazione avverrà con il conteggio annuale 2021.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC), cifra marginale 2036 e seguenti <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6923>

4. Uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit)

L'accordo di uscita prevede un periodo transitorio fino al 31.12.2020 durante il quale il Regno Unito continua ad applicare il diritto dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nei confronti degli Stati dell'UE e della Svizzera. Durante questo periodo transitorio, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale rimangono applicabili senza modifiche nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, e il Regno Unito è assimilato a uno Stato dell'UE. Si prevede che le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito saranno disciplinate da nuove regole di coordinamento a partire dal 1° gennaio 2021; queste nuove regole sono attualmente in fase di negoziazione. Tuttavia, è probabile che il 1° gennaio 2021 la vecchia convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968 torni temporaneamente in vigore per un breve periodo transitorio fino all'entrata in vigore della futura regolamentazione.

I certificati A1 relativi alle situazioni iniziate prima del 1° gennaio 2021 rimarranno dunque validi fintantoché durerà la situazione transfrontaliera o fino alla data di fine indicata su questi documenti. Le carte europee di assicurazione malattia emesse prima del 31.12.2020 (o un documento equivalente) restano valide finché la situazione delle persone interessate rimane invariata. Le persone che si trovano in una situazione transfrontaliera alla data di riferimento hanno pertanto ancora diritto agli assegni familiari ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. Tale diritto si applica anche per i bambini nati dopo la data di riferimento.

Per maggiori informazioni sul Brexit consultare

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html> (alcune informazioni sono disponibili solo in tedesco o in francese).

5. Consegna della dichiarazione annuale dei salari 2020 tramite il nostro «insiteWeb»

La dichiarazione annuale dei salari 2020 è da subito a vostra disposizione nell'«insiteWeb». Tutti i collaboratori che percepiscono salari soggetti all'AVS devono essere inseriti nell'«insiteWeb». Non è possibile trasmettere la dichiarazione dei salari stampata o compilata a mano su carta.

In allegato trovate le direttive concernenti l'obbligo di consegna delle dichiarazioni annuali dei salari per via elettronica tramite «insiteWeb». Altri documenti importanti, come il manuale per l'utente di «insiteWeb» aggiornato, la dichiarazione dei salari in formato Excel sono disponibili sul nostro sito internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica «**Informazioni dichiarazione dei salari**».

6. Conteggio degli assegni familiari per l'anno 2020

Al fine che tutti i diritti degli assegni familiari dell'anno 2020 possano essere conteggiati correttamente nell'anno contabile 2020, vogliate inviare alla nostra Cassa assegni familiari **in formato "XML" la dichiarazione degli assegni familiari pagati durante il mese di dicembre 2020, entro la fine di dicembre 2020** (vedi nostra circolare No. 206 - novembre 2020).

7. Aggiornamento del "Manuale Assegni familiari"

Il „Manuale Assegni familiari (in lingua francese e tedesca) della Cassa assegni familiari banche viene aggiornato annualmente.

La nuova versione – undicesima edizione al 1° gennaio 2021 (in francese e tedesco) – sarà pubblicata a gennaio 2021 sul sito internet della Cassa assegni familiari banche.

8. Opuscoli informativi valevoli dal 1° gennaio 2021

Vi ricordiamo che tutti gli opuscoli informativi validi dal 1° gennaio 2021, sono pubblicati in formato PDF sul sito internet dell'AVS/AI:

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi>

Troverete questa circolare sul nostro sito internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica „**Comunicazioni**“.

Per domande o ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo beitraege@ak-banken.ch o allo 044 299 77 00.

**CASSA DI COMPENSAZIONE
DELLE BANCHE SVIZZERE**